

	ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE "GINO ZAPPA"		 Sistema Qualità UNI EN ISO 9001 ED 2015
	Via Achille Grandi, 4 - 21047 Saronno (VA) Telefono: 02 960 31 66 - Fax: 02 967 014 31 Cod.Univ.Uff.: UFMUGQ - Cod.Fisc.: 94000170129 - Cod.Mecc.: VATD08000G E-mail: vatd08000g@istruzione.it - Sito web: www.itezappa.edu.it		
 Unione Europea	FONDI STRUTTURALI EUROPEI		 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)			

Prot. 1466/I.1

Saronno, 11 marzo 2020

Ai Collaboratori Scolastici

Visto il DPCM del 08 marzo 2020;

Vista la Nota Ministeriale n. 279 del 8 marzo 2020 e la Nota Ministeriale n. 323 del 10 marzo 2020;

Visto l'art.1256 del Codice Civile;

Considerata la situazione di emergenza epidemiologica in continua evoluzione;

Considerato che non è possibile effettuare il lavoro agile da parte dei Collaboratori scolastici;

Preso Atto della necessità di limitare gli spostamenti delle persone e di ridurre la presenza contemporanea del personale in servizio nell'edificio scolastico;

Tenuto conto che tutti i Collaboratori scolastici dovranno fruire preliminarmente di tutti i giorni di ferie residui relativi all'anno scolastico 2018/2019 durante i giorni di sospensione in cui non sono in servizio, fino all'esaurimento di tutte le suddette ferie;

Vista la proposta di organizzazione e turnazione del lavoro dei Collaboratori scolastici formulata in data odierna dalla DSGA

il Dirigente Scolastico decreta

- che i Collaboratori scolastici siano presenti nell'Istituto Tecnico Commerciale "Gino Zappa" a turno (come da prospetto allegato) per tutto il periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza, partendo da giovedì 12 marzo p.v.
- i Collaboratori scolastici sono tenuti a garantire la reperibilità in caso di necessità.

Il Dirigente Scolastico, in applicazione della Nota Ministeriale n. 323 del 10 marzo 2020, verificherà che periodi di ferie non godute, da consumarsi entro il mese di aprile, vengano utilizzate per sopperire alla mancata prestazione lavorativa. Esaurite le ferie dell'anno precedente, la mancata prestazione lavorativa ricadrà nella fattispecie dell'art. 1256 c.2 c.c. (obbligazione divenuta temporaneamente impossibile).

Le presenti misure potranno subire variazioni, al fine di garantire i livelli essenziali del servizio oppure a seguito di eventuali ulteriori disposizioni ministeriali.

Il Dirigente Scolastico
Ing Elena Maria D'Ambrosio